



## **M.G.A. Corso Nazionale di Aggiornamento 2016**

- per Insegnanti Tecnici FIJKAM abilitati al 3° livello MGA -

Sezione : La legittima difesa in favore di terzi

### **Indice sistematico**

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>2. Inquadramento.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>3. Cause di giustificazione.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>4. Difesa legittima .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>5. Legittima difesa in favore di terzi.....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>6. Cause di giustificazione non codificate.....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>7. Casistica giurisprudenziale in materia di armi.....</b>	<b>pag. 20</b>
-Banca dati Italgire web .....	pag. 20
-Banca dati Dejure .....	pag. 36

## **1. Introduzione.**

Il programma teorico - pratico di formazione ed aggiornamento MGA 2016 prevede, nella parte riservata all'insegnamento teorico, l'esposizione di alcune osservazioni generali sull'Autodifesa, orientate verso i principali requisiti della difesa legittima in favore di terzi.

Il progetto, particolarmente pregevole per la sua impostazione etico - culturale, si inserisce in un contesto didattico complessivo in continua evoluzione, rivolto ad insegnanti tecnici esperti nelle arti marziali e nella padronanza di una serie di tecniche che, pur consentendo di ottenere il controllo di una persona e/o di produrre lesioni alla sua integrità fisica, restano ispirate al principio della "cedevolezza del salice", che le rende strumento dotato di straordinaria duttilità d'insegnamento e particolarmente adatte al perseguimento del fine prefissato dalla federazione MGA.

Peculiarità della funzione formativa affidata agli insegnanti tecnici è la diffusione, a livello nazionale, dei principi informativi di un approccio innovativo allo studio delle arti marziali come generalmente intese fino ad oggi, depurato degli aspetti puramente agonistici riservati ad un ambito squisitamente professionale, aperto a tutti coloro i quali sentano il bisogno di conseguire una condizione di maggiori autostima ed armonia psicofisiche, senza dover affrontare e superare il disagio psicologico della propria presunta inadeguatezza fisica e della necessità di integrarsi in un contesto fino ad oggi, impropriamente e con colpevole superficialità, connotato dai *media* con la sola esaltazione di presunte espressioni e manifestazioni di aggressività e violenza.

Ulteriore motivo di apprezzamento dell'instancabile opera formativo - educativa della Fijlkam e dei suoi Dirigenti è la realizzazione di un patrimonio tecnico - culturale universale, da consegnare agli insegnanti tecnici quale strumento divulgativo di un linguaggio unico per tutte le scuole di arti marziali in genere, nel caso di specie di MGA, sia al fine di uniformare il metodo didattico sul territorio nazionale ad un programma comune di insegnamento sia di creare un flusso continuo bidirezionale di esperienze ed approfondimenti, consentendo ad ognuno dei singoli centri di studio delle arti marziali di partecipare e contribuire proficuamente al miglioramento, all'evoluzione ed al successo di queste nobili discipline.

Obiettivo encomiabile del programma, ferma restando la ricerca dell'efficacia e della concretezza delle tecniche MGA oggetto d'insegnamento, è lo stimolo alla riflessione sulla ingiustizia sostanziale dell'utilizzo della forza nei confronti dei propri simili ed sui limiti precisi e codificati entro i quali l'Ordinamento socio - giuridico ne consente l'impiego ed, in particolare, la sollecitazione tacita, rivolta proprio a coloro che sono specificamente preparati per un uso potenzialmente pericoloso della

capacità tecnica acquisita, a considerare la propria abilità offensiva e la sua condivisione con i praticanti, sia sul *tatami* che nei rapporti con gli altri, non come mezzo di induzione alla prevaricazione, ma piuttosto come via per conseguire la composizione pacifica dei contrasti e, nel contempo, per conquistare equilibrio, autocontrollo e rispetto per sé e per gli altri.

## 2. Inquadramento.

Fin dalla nascita dei primi insediamenti umani la necessità di regolamentare lo svolgimento dei rapporti fra i consociati aveva prodotto la formazione di regole di convivenza condivise universalmente.

La loro trascrizione, via via più copiosa e particolareggiata, era confluita progressivamente in raccolte sistematiche denominate Codici, nelle quali erano previste sia le modalità obbligatorie di risoluzione degli eventuali contrasti insorti od insorgenti fra le persone sia le punizioni materiali o personali irrogabili nell'ipotesi della loro violazione, queste ultime graduate in proporzione al tipo ed all'entità della trasgressione nonché alle qualità e/o condizioni della persona (c.d. Codice Civile e Codice Penale).

Il Diritto Penale, contenuto prevalentemente nel **Codice Penale**, è la parte del Diritto Pubblico (ossia il diritto che regola i rapporti fra Stato e Cittadini) che disciplina le condotte ritenute illecite (c.d. **reati**) e prevede le sanzioni penali applicabili per la loro commissione (c.d. **pene**).

Le condotte illecite (c.d. **reati**) sono i comportamenti umani che recano danno agli interessi giuridici (ad es. la vita, l'onore, la libertà, la proprietà, ecc.) considerati dall'Ordinamento Giuridico (complesso dei principi che regolamentano i rapporti fra i consociati) socialmente rilevanti e, come tali, meritevoli della tutela prevista dal **Diritto Penale**.

Il Legislatore penale, nella creazione delle norme riportate dal **Codice Penale**, si è conformato ai seguenti **Principi Generali**:

**.Principio** c.d. "di **Legalità**" (la condotta umana lesiva dell'interesse giuridico protetto è punibile solo se sia prevista come reato da una Legge Penale Statale entrata in vigore prima del fatto commesso),

**.Principio** c.d. "di **Colpevolezza**" (la condotta umana lesiva dell'interesse giuridico protetto è punibile solo se viene commessa con coscienza e volontà),

**.Principio** c.d. "di **Causalità**" (la condotta umana è punibile solo se l'evento - effetto del comportamento - è conseguenza della sua azione od omissione).

### 3. Le Cause di Giustificazione.

Nel corso dell'evoluzione delle disciplina dei rapporti fra i cittadini, sono state elaborate alcune eccezioni al principio secondo il quale l'uso della forza è riservato esclusivamente allo Stato ed ai suoi rappresentanti, trasfusa nel Codice Penale Italiano, denominate "Cause di Giustificazione" e codificate come **"particolari situazioni in presenza delle quali la condotta di una o più persone, normalmente costituente reato, non acquista tale carattere perché la legge lo consente o lo impone"**.

**3a.** Il fondamento politico - sostanziale delle cause di giustificazione è individuabile nella **valutazione comparativa degli interessi in conflitto**, ossia dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (articolo del Codice Penale che sanziona la condotta umana lesiva dell'interesse giuridico tutelato) e dell'interesse posto a fondamento della stessa causa di giustificazione (Cfr. Esercizio del Diritto, Adempimento del Dovere, Legittima Difesa, Stato di Necessità, Uso Legittimo delle Armi, Consenso dell'avente diritto): Nel caso di conflitto fra i due interessi il Legislatore attribuisce maggiore rilevanza al secondo perché ritiene che dalla condotta considerata non consegua alcun danno sociale ovvero che, in presenza di particolari situazioni, non possa essere imposto alla persona un comportamento diverso da quello realizzato.

Il fondamento logico - giuridico delle cause di giustificazione risiede nel principio "c.d. di **non contraddizione**", secondo il quale, al fine di evitare che una condotta consentita od imposta possa, nello stesso tempo, essere considerata illecita e, come tale essere sanzionata, "le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti"; esse, cioè si applicano all'agente (soggetto che realizza la condotta) per il solo fatto di essere oggettivamente esistenti, anche se questi non ne sia a conoscenza (c.d. Criterio della imputazione oggettiva).

Conseguenza dell'applicazione delle Cause di Giustificazione è la perdita di ogni qualifica di illiceità della condotta rispetto all'Ordinamento unitariamente considerato e, pertanto, **l'esclusione di ogni forma di responsabilità penale o civile** (Cfr. Risarcimento del danno) a carico dell'agente (soggetto che realizza la condotta) .

**3b.** Il bilanciamento degli interessi in conflitto presupposto dalle cause di giustificazione impone, però, la individuazione dei limiti entro i quali il sacrificio di un interesse rispetto ad un altro interesse contrapposto viene considerato non socialmente pericoloso, non sanzionabile e, quindi, consentito; il Legislatore, in proposito, ha sancito il principio secondo il quale ***"..quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli artt. 51.52.53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalle legge o***

*dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo..".*

L'ipotesi prospettata dalla norma, definita come "**Eccesso Colposo**" nelle cause di giustificazione presuppone:

- ..la sussistenza di una scriminante (causa di giustificazione),
- ..la conseguente liceità della condotta umana lesiva dell'interesse,
- ..la volontarietà dell'evento (effetto della condotta),

..il superamento dei confini della causa di giustificazione; questo ultimo dev'essere **dovuto ad una falsa rappresentazione (involontaria) della situazione concreta** (c.d. eccesso nel fine = l'evento consapevolmente provocato è più grave di quello consentito dalla causa di giustificazione) ovvero ad inosservanza delle regole di condotta precauzionali nell'uso dei mezzi o nelle modalità di realizzazione del comportamento (c.d. eccesso nei mezzi = l'evento, non voluto, è determinato dalla incapacità di mantenere la condotta nei limiti consentiti dalla causa di giustificazione) .

Qualora l'agente (soggetto che realizza la condotta), invece, ritenga per errore (erronea interpretazione della situazione di fatto) che esistano cause di giustificazione (c.d. Esimenti Putative, quali, ad es., Esimenti non previste dall'ordinamento, Esimenti con limiti più ampi di quelli disciplinati dal Legislatore, Circostanze di fatto giustificative dell'esimente, ecc. ), esse, pur se non presenti, sono sempre valutate a suo favore (c.d. **Eccesso incolpevole**), salvo che l'erronea supposizione della loro ricorrenza (sussistenza) dipenda da colpa, nel qual caso questi risponderà del fatto commesso a titolo di colpa (imprudenza, negligenza, imperizia).

Nel caso in cui invece la persona, in presenza di una causa di giustificazione, **sceglie deliberatamente** di porre in essere una **condotta oltre i limiti della difesa necessaria**, risponde del reato commesso a titolo di dolo perché la condotta e l'evento (eccedenti i limiti della causa di giustificazione) sono intenzionali (voluti) e pronosticati (previsti).

Per quanto di specifico riferimento all'oggetto dell'odierno corso di aggiornamento fra le cause di giustificazione meritano un approfondimento la difesa legittima con particolare riferimento alla legittima difesa in favore di terzi.

#### 4. La Difesa Legittima.

**4a.** L'Art. 52 del Codice Penale disciplina la Legittima Difesa sancendo che *"..Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.*

*Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

*a) la propria o altrui incolumità,*

*b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.*

*La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale..".*

La difesa legittima viene considerata come manifestazione del **Principio dell'Autotutela Privata**, consentita dall'Ordinamento Giuridico (complesso dei principi che regolamentano i rapporti fra i consociati), in deroga alla regola secondo la quale solo lo Stato può fare uso legittimamente della forza, nei casi in cui, in presenza di un'aggressione all'interesse valutato come prevalente, l'intervento pubblico non possa avvenire o non possa essere tempestivo e, quindi, efficace per assicurarne la tutela dovuta.

**4b.** Strutturalmente l'istituto richiede una **situazione aggressiva** ed una **reazione difensiva**.

.. **la situazione aggressiva** viene delineata (descritta) come condotta umana attiva od omissiva (cui sono assimilabili anche l'animale o la cosa inanimata, utilizzati come mezzo di offesa ovvero non custoditi con la dovuta diligenza o perizia) dalla quale derivi **il pericolo attuale di una offesa ingiusta**. La condotta può anche essere non colpevole, purché sia ingiustificata ossia non imposta né autorizzata dalla legge (ad es. l'aggressione di soggetti non imputabili, di soggetti che eccedono i limiti delle cause di giustificazione, di soggetti che reagiscono all'esercizio della difesa legittima di altri, ecc.).

..Oggetto dell'aggressione può essere qualunque **diritto personale o patrimoniale** individuale oppure la **proiezione esponenziale di interessi individuali** (ossia che coinvolgono direttamente ed attualmente l'interesse della persona), quali l'incolumità pubblica (ad es.: in occasione di incendi, attentati, ecc.), non invece beni collettivi superindividuali (ad es.: l'ordine

pubblico) perché comporterebbero una indebita ingerenza del privato nella sfera dei compiti riservati allo Stato.

..Soggetto passivo dell'offesa (persona che subisce l'aggressione) possono essere l'autore della reazione difensiva (colui che reagisce) od un terzo che si trovi in una condizione in pericolo.

..La situazione aggressiva può anche non essere interamente realizzata, essendo sufficiente anche il pericolo, ossia la elevata probabilità della sua realizzazione.

..L'aggressione contro cui si reagisce si deve concretizzare in un **pericolo attuale** (ossia imminente ed incombente al momento del fatto) e **persistente** (ossia già iniziata e non ancora conclusa), ossia un pericolo né solo minacciato, né già passato (non sussisterebbe la necessità di difendersi) né futuro (si potrebbe ricorrere alla tutela pubblica).

.. Lo stato di pericolo **non** deve essere **volontariamente provocato** dall'agente (soggetto che realizza la condotta) - si pensi alla rissa ovvero al duello - non potendosi identificare la posizione di chi si difende con colui che si espone deliberatamente al pericolo di essere aggredito.

..la sussistenza del pericolo dev'essere **accertata in concreto**, tenendo conto di tutte le circostanze oggettivamente verificatesi, anche se conosciute in un momento successivo.

...la **reazione difensiva** è giustificata quando il pericolo non può essere evitato se non opponendosi all'aggressore, sempre che la reazione ipotizzata e posta in essere non sia sostituibile con una diversa meno dannosa ed altrettanto efficace, secondo un giudizio fondato sulle circostanze di tempo, di luogo e di persona del caso concreto; a tale proposito va segnalato che **la possibilità di fuga o di allontanamento onorevole** del soggetto attaccato (c.d. *commodus discessus*) dev'essere esaminata in riferimento agli interessi ed ai rischi in gioco, escludendola qualora ne potrebbe derivare alla persona (od al terzo) un pregiudizio maggiore di quello producibile dalla reazione difensiva (c.d. bilanciamento degli interessi in gioco al momento del fatto).

...la reazione difensiva dev'essere **proporzionata all'offesa** minacciata od in corso di attuazione; tale requisito va ricercato attraverso un giudizio *ex ante* (ossia riportandosi al momento in cui i fatti sono avvenuti) che ponga a **confronto** (non le offese subite rispettivamente dall'aggredito e dall'originario aggressore ma) **le offese** che l'aggredito poteva **ragionevolmente temere** con le offese **oggettivamente inflitte** all'aggressore.

Il giudizio di proporzionalità è articolato in due fasi: Nella prima fase vengono messi a confronto i beni giuridici coinvolti, ovvero gli interessi compromessi dall'*azione-aggressiva* e dalla *reazione-difensiva* (c.d. giudizio *statico*), nella seconda fase, si analizza il grado di offesa arrecato

agli stessi interessi (giudizio *dinamico*). In tal modo sarà possibile stabilire un rapporto di proporzione anche tra beni giuridici ontologicamente diversi quali sono il patrimonio e l'integrità personale (ad es. azione aggressiva diretta contro il patrimonio dell'agredito - reazione difensiva rivolta alla persona dell'aggressore) con effetto riequilibrante dell'originaria disarmonia (ad es.: all'aggressione a un ingente interesse patrimoniale potrà contrapporsi legittimamente una reazione difensiva da cui derivi all'aggressore una lesione lieve).

...la **reazione difensiva** deve rivolgersi contro l'aggressore, non contro il terzo (nel qual caso dovrebbe farsi ricorso allo stato di necessità ed alle sue più rigide condizioni); se la reazione correttamente diretta nei confronti dell'aggressore produca danno anche al terzo per qualsiasi motivo, il (secondo) fatto potrà essere addebitato all'agente (soggetto che realizza la condotta) a titolo di colpa, ove ne ricorrano i presupposti, applicando le stesse regole esposte per l'eccesso colposo.

## 5. Legittima difesa in favore di terzi.

**5a.** La disciplina vigente sulla legittima difesa, in generale, non pone particolare attenzione alla differenziazione fra l'esimente invocabile quando si agisca in difesa dell'integrità fisica o del patrimonio proprio rispetto all'intervento in difesa dell'integrità fisica o del patrimonio di altri, lasciando intendere che, rispetto all'invocazione dell'esimente, i presupposti giustificativi rimangono identici ai requisiti richiesti per la legittima difesa codificata nell'art. 52 I comma del Codice Penale (cfr. situazione aggressiva, reazione difensiva, proporzione fra azione e reazione).

**5b.** Nella seconda parte dell'art. 52 C.P. (II e III comma) è in verità intervenuta la Legge 13.02.06 n. 59, che ha esteso l'ambito di applicazione della difesa legittima aggiungendo i due seguenti commi: "... *Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

*a) la propria o altrui incolumità,*

*b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.*

*La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale..".*

Questa disposizione, ispirata alla *ratio legis* squisitamente politica di ampliare i margini dell'autotutela del cittadino) **introduce una presun-**

**zione di proporzionalità della reazione difensiva** (che invece nell'ipotesi di cui al I comma dev'essere dimostrata) posta in essere con l'uso di un'arma, detenuta legittimamente (anche se utilizzata da altra persona), o di altro mezzo idoneo, **al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità personale ovvero i beni (genericamente intesi)** posti in pericolo da chi si sia **introdotto abusivamente nel domicilio privato** (o qualsiasi altra dimora o sua pertinenza) o nel luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale od imprenditoriale.

Per l'applicabilità di tale ulteriore ipotesi di causa di giustificazione è necessaria la presenza in che ne chieda l'applicazione, di tutti gli elementi già richiesti per la difesa legittima, oltre a:

a) **legittima presenza sui luoghi** (ossia non clandestina né contro la volontà presunta od espressa del titolare del diritto),

b) **legittima detenzione dell'arma** (riferita solo alle armi comuni da sparo e alla presenza della stessa sui luoghi, non alla persona che ne faccia uso); ne sono esclusi gli altri mezzi idonei per la difesa ma non soggetti ad autorizzazione da parte dell'Autorità competente,

c) **necessità di difendere i beni propri od altrui**, intesi nel senso più ampio,

d) **mancata rinuncia dell'aggressore alla condotta illecita** nonostante l'invito a desistere dall'aggressione (l'avviso è naturalmente obbligatorio solo per difendere i beni patrimoniali),

e) **pericolo concreto e percepibile** (non ancora attuale e quindi più anticipato di quello precedente) **di aggressione all'incolumità personale**, senza del quale, soprattutto, l'uso delle armi o di altro mezzo idoneo non può essere considerato legittimo.

L'esistenza di queste ulteriori condizioni va ricercata tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione, dell'importanza per l'agredito del bene minacciato (progressivamente furto, rapina, estorsione, violenza fisica, ecc.), delle caratteristiche dell'agredito, dei rapporti di forza esistenti fra agredito ed aggressore (od aggressori), dell'insufficienza o mancanza di ogni altro mezzo difensivo meno dannoso ma parimenti idoneo, della possibilità di ricorrere utilmente alla Pubblica Autorità.

**La reazione**, in presenza del **pericolo di aggressione all'incolumità personale**, può, a differenza del pericolo di aggressione al patrimonio, essere **immediata**.

**5c.** interessante spunto di riflessione è la discussione in dottrina sull'interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 52 c.p., il quale, relativamente all'uso dell'arma o di un altro mezzo idoneo, non specifica quale debba essere questo uso; le tesi elaborate sono essenzialmente due: o per la legge qualsiasi atto è ammissibile, a prescindere dalle conseguenze per

l'aggressore; ovvero si considera legittimo solo quell'uso conforme a necessità, ossia l'uso che, a parità di idoneità produce il minimo danno all'offensore.

La seconda opzione interpretativa appare la più accreditata sia perché il legislatore del 2006 non ha eliminato il requisito della necessità, sia perché l'autorizzazione all'uso dell'arma non appare decisiva dal momento che esistono norme, come l'art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi), le quali autorizzano l'uso delle armi prescindendo dal requisito della proporzione, sia infine perché quando un legislatore ha voluto permettere la legittima difesa "ad ogni costo" lo ha fatto (si pensi all'art. 36, comma 5, del codice di New York, ove è disposto che «*l'uso di armi o altri mezzi...per evitare un'indebita intrusione violenta in un luogo abitato o in altri edifici, non sarà considerato eccesso di difesa necessaria né darà luogo a responsabilità penale, quale che sia la gravità del danno causato all'offensore*»).

**5d.** Peraltro L'evoluzione giurisprudenziale successiva alla novella introdotta con la L. 59/06, pur in presenza della **presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non è riuscita superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa** previsti dall'art. 52, primo comma, del codice penale. Infatti si è consolidato l'orientamento che tale presunzione avendo modificato solo il requisito della proporzione, **non fa venir meno** la necessità di accertare la sussistenza degli altri elementi, quali il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi (cfr. l'orientamento espresso dalla S.C.(cfr. appendice giurisprudenza Italggiure) secondo il quale "*..in tema di legittima difesa, la legge n. 59 del 2006, introducendo il comma secondo dell'art. 52 del codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità... "*).

Inoltre, nel caso in cui il soggetto **agisca per difendere beni patrimoniali, propri o di altri**, permane la necessità del duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione:

..la non desistenza ha bisogno della **persistente attualità dell'aggressione al patrimonio**; sostanzialmente, il requisito manca se, ad esempio, il ladro si dia alla fuga abbandonando la refurtiva. Al contrario, non vi è desistenza se il ladro si sia dato alla fuga con la refurtiva perché l'aggressione ai beni patrimoniali è ancora in corso,

..per la sussistenza della legittima difesa manca **l'ulteriore requisito del pericolo di aggressione alla vita e all'incolumità del proprietario** che solo potrebbe legittimarlo all'uso delle armi. In materia, infatti, la giurisprudenza della S.C. ha continuato a valutare la riconoscibilità della presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa di cui al secondo comma dell'art. 52 C.P. alla luce del rigoroso confronto comparativo fra il bene dell'agredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'agredito), effettuato in diretta relazione con la situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma; la Cassazione ha ritenuto come lo stesso ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'agredito, in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa perché l'uso dell'arma, pur avendo come fine ultimo la difesa della propria od altrui incolumità ovvero "i beni propri o altrui", si concretizza in "un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora", così riaffermando con decisione che anche dopo la novella legislativa del 2006 non viene meno il rapporto di proporzione di cui al primo comma dell'art. 52 c.p.: Si ricordano il caso in cui all'imputato era contestato l'eccesso di legittima difesa per avere esploso un colpo di pistola mortale dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga, poco prima introdottosi nella sua abitazione per un tentativo di furto, previa effrazione di una finestra (La Corte ha ritenuto l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa, confermando la decisione di primo grado, in quanto dalle risultanze processuali si evinceva che non sussisteva un "pericolo di aggressione" perché la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo) oppure il caso il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura (la Corte ha affermato che anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non potrà giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'agredito o di terzi).

**5e.** E' interessante segnalare che in materia di legittima difesa, ed in particolare di legittima difesa in favore di terzi, gli ordinamenti giuridici europei nella valutazione del fondamentale criterio della proporzione fra offesa e difesa sembrano non limitarsi alla sola tassativa previsione legislativa, ma, anche in assenza di esplicito richiamo ad una di legge, gli conferiscono rilevanza attraverso l'interpretazione giurisprudenziale.

E' sintomatico ricordare che la giurisprudenza, pur in assenza di ostacoli espressi ad una difesa esercitata nei confronti dei beni patrimoniali e dalla quale scaturiscano lesioni dell'integrità personale, sin dal secondo dopoguerra abbia negato la liceità della difesa nei casi di sproporzione fra offesa e difesa (ad es. nel 1949 il tribunale di Aquisgrana ritenne illecita per "*crassa proporzione*" la condotta della guardia giurata, la quale aveva sparato ripetute volte al ladro di uno scioppo di scarso valore economico).

Nell'esperienza tedesca la rilevanza dell'elemento della proporzionalità, a prescindere della sua formulazione legale proviene dall'elaborazione giurisprudenziale, come emerge dall'art. (paragrafo) 32 del codice penale secondo il quale, al primo comma, è sancita la giuridicità di un fatto imposto dalla difesa legittima e, al secondo comma, quest'ultima è definita come: «*la difesa necessaria a respingere da sé o da altri un'aggressione attuale ed anti-giuridica*».

Il requisito della proporzione è emerso in via giurisprudenziale anche nell'ordinamento giuridico spagnolo, nel quale codice penale, rispetto agli altri ordinamenti giuridici, basa la distinzione tra difesa e proporzionalità sulle caratteristiche del mezzo difensivo "...*necessità del mezzo difensivo utilizzato per impedire o respingere...*" (cfr. l'art. 20 n. 4 dello stesso codice penale).

Nel codice penale svizzero del 1937 la proporzione viene richiesta espressamente nell'art. 33 che recita: «*Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a se o ad altri. Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento; se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena*» (cfr. l'omicidio per paura dell'ordinamento americano).

Il codice penale austriaco del 1974, nel disciplinare la *Notwehr* (*autodifesa*) invece, ricorre ad una formulazione negativa della proporzionalità elencando tassativamente i beni la cui offesa rende invocabile la legittima difesa: vita, salute, integrità personale, libertà, patrimonio.

Ad una formulazione in termini negativi ricorre altresì, il codice penale svedese che, al cap. 24 par. 1, vincola la liceità della reazione difensiva alla valutazione del tipo di aggressore, alle condizioni dell'agredito ed alle ulteriori circostanze che possono rilevare nella detta valutazione.

Il codice penale danese richiede espressamente, al fine di considerare lecita la reazione difensiva, oltre che la sua necessità, anche la sua non manifestamente insostenibilità rispetto ai parametri della pericolosità del-

l'aggressione, della persona dell'aggressore, del significato del bene giuridico aggredito (parametri questi di non agevole individuazione nei casi concreti).

In altri ordinamenti giuridici, come il codice penale portoghese (all'art. 32) ed il codice penale polacco (all'art. 25) il requisito della proporzione non è richiesto espressamente ma è previsto un «*excesso nei mezzi istruttori impegnati*» che, mantenendo ferma l'illiceità del fatto, comporta un'attenuazione speciale di pena.

Nel sistema penale irlandese, che è un'ordinamento di *common law*, si è inserito il criterio dell'alleggerimento della responsabilità nel caso un soggetto uccida per l'erronea considerazione che la sua azione sia necessitata.

Il codice penale francese (1994) si ispera ad una soluzione mista calibrata fra la espressa richiesta di una qualità della proporzione ed alcune ipotesi di proporzionalità presunta (cfr. Art. 122-5 c.p.: «*Non è penalmente responsabile colui che di fronte ad un attentato ingiustificato contro lui o altri, compie nello stesso momento un atto imposto dalla necessità della legittima difesa di sé stesso o di altri, salvo che v sia sproporzione tra mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell'attentato.*

*Non è penalmente responsabile colui che per interrompere l'esecuzione di un crimine o di un delitto contro i beni compie un atto di difesa, diverso dall'omicidio doloso, quando questo atto è strettamente necessario allo scopo perseguito così come i mezzi impiegati sono sproporzionati alla gravità del reato» ed Art. 122-6 c.p. : «*Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa colui che ha compiuto l'atto: 1° per respingere di notte un ingresso in luogo abitato commesso con scasso, violenza o inganno; 2° per difendersi contro gli autori di un furto o un saccheggio posti in essere con violenza».**

**5f.** Ulteriore spunto di riflessione sono i contrasti insorti fra gli interpreti di diritto internazionale comparato sulla compatibilità fra la presunzione di proporzionalità relativa all'uso dell'arma, in presenza delle circostanze stabilite dall'art. 52 II e II comma C.P., ed il principio della gerarchia dei beni sancito dall'art. 2 CEDU, (*Diritto alla vita:1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale; b. per eseguire un arresto regolare o per impedire*

Commento [F1]:

*l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione).*

L'art. 2 CEDU, a differenza della nostra costituzione, riconosce il diritto alla vita, ma al comma 2 lett. *a* stabilisce varie eccezioni al divieto di causazione intenzionale della morte di un uomo, tra queste quella in cui l'intenzionale causazione della morte sia «*determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario... per difendere una persona da un violenza illegittima*».

Proprio in relazione a quest'ultima norma si è posto il problema se essa possa estendersi anche all'ipotesi prevista dal comma 2 lett. *b* dell'art. 52 c.p., ammettendo così il ricorso all'autotutela per salvaguardare beni patrimoniali; mentre è pacifica la possibilità di sacrificare, ai sensi dell'art. 2 CEDU, l'integrità individuale altrui dinanzi ad un'aggressione alla propria vita (art. 52, comma 2, lett. *a*).

Per risolvere il problema, secondo la migliore dottrina che si è cimentata sul punto, è propedeutico individuare il rango della CEDU nella gerarchia delle fonti; al riguardo la dottrina è pacifica nell'attribuire ad essa una *funzione interpretativa del dettato costituzionale pur non elevandola a parametro di costituzionalità delle norme ordinarie*. In particolare rileva il richiamo all'art. 2 CEDU contenuto negli artt. 2 e 117, comma 1, cost., che implica una lettura degli stessi nel rispetto di un bilanciamento degli interessi configgenti nelle situazioni di legittima difesa, e sembra ostare a che la norma sulla legittima difesa si estenda fino a ricomprendere, considerandola lecita, l'uccisione di chi attenti al mero patrimonio altrui, in assenza quindi di un pericolo attuale per l'integrità fisica della persona.

Appare quindi più ragionevole considerare la violazione degli obblighi sanciti dalla CEDU suscettibile di dichiarazione di illegittimità costituzionale, per palese contrasto con l'esigenza di tutela del diritto fondamentale alla vita. Ciò non comporta assolutamente per il cittadino la perdita del diritto di recuperare il bene sottratto, potendo al tal fine ricorrere a tutti i mezzi che l'ordinamento prevede a tal fine oltre che per assicurare alla giustizia il malfattore.

Problematico è se il giudice goda di un margine di discrezionalità circa la valutazione della liceità di una reazione difensiva che pur non comportando l'uccisione, cagioni comunque una lesione all'integrità fisica dell'aggressore, nella ipotesi in cui l'offesa si esaurisca in un'aggressione a beni patrimoniali. Indicazioni sul punto emergono dai dati normativi: i vincoli costituzionali e sopranazionali sono nel senso di vietare, in considerazione della loro illiceità, tali condotte. Una diversa conclusione

finirebbe con l'indebolire tutto il fondamento normativo posto a tutela del diritto alla vita, ritenendo legittime condotte altamente lesive per la vita dell'aggredito.

Attraverso strategie interpretative varie e articolate si è cercato di sfuggire alla conclusione della radicale incompatibilità con l'art. 2 CEDU dei vari ordinamenti (ad es. con la legge tedesca che ammette, quasi in assenza di limiti, considerandola legittima, l'uccisione del ladro in legittima difesa).

Un primo argomento è quello secondo cui diretti destinatari della CEDU sarebbero solamente i poteri pubblici, rimanendo esclusa la sua riferibilità ai soggetti privati, il quale si ispira alla costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo la quale, in modo pacifico, deduce dal riconoscimento di un diritto fondamentale, qual è quello alla vita, un obbligo positivo dello Stato di tutelare in misura efficace il diritto stesso anche quando la lesione si esaurisca in una relazione tra soggetti privati (ad es. si ricorda il caso in cui Corte di Strasburgo condannava lo Stato inglese per la violazione del diritto del minore a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, sancito all'art. 3 CEDU, avendo nel caso di specie la giuria deciso per la liceità delle percosse inflitte da un patrigno al figlio di 9 anni, considerando applicabile al caso di specie la causa di giustificazione in tema di *jus corrigendi*).

Una seconda opzione interpretativa ritiene, invece, che l'art. 2 CEDU non renderebbe *ex se* illecita la causazione non intenzionale della lesione, purchè in assenza di *dolo necessario*.

Ma nessuna delle operazioni esegetiche proposte può essere però essere avallate poiché, oltre ad essere prive di fondamento, si pongono in aperto contrasto con il rispetto dei diritti fondamentali assicurati alla persona umana dalle vigenti carte costituzionali, in particolare italiana (in proposito la S.C. di Cassazione ha più volte stabilito che "...in tema di legittima difesa, il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso - la vita o l'incolumità della persona - sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso -il patrimonio-, ed il danno inflitto -morte o lesione personale- abbia un'intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato - sottrazione della cosa-...").

## **6. Brevi cenni sulle cause di giustificazione non codificate.**

### **6a. Inquadramento.**

Le cause di giustificazione non codificate sono riscontrabili in situazioni diverse da quelle espressamente indicate come tali dal Codice ma individuabili nel trattamento di favore, analogo a quello previsto per le scriminanti, riservato all'autore della condotta dalla disciplina legislativa applicata a varie ipotesi di reato.

Nel nostro Ordinamento si possono ricordare, con riferimento all'uso legittimo, diretto od indiretto, della forza, la **Reazione agli atti arbitrati del Pubblico Ufficiale**, le **Attività Sportive violente**, gli **Offendicula**, ecc..

### **6b. Reazione agli atti arbitrari del Pubblico Ufficiale.**

L'art. 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 1944 n. 288, poi sostituito dall'art. 1 X comma della Legge 15.07.09 n. 94 (c.d. Decreto Sicurezza) stabilisce che *"..non si applicano le disposizioni degli artt. 336 (Violenza o Minaccia a P.U.), 337 (Resistenza a P.U.), 338, 339,(Interruzione di Pubblico Servizio), 341(Oltraggio a P.U.), 343 (Oltraggio a Magistrato in udienza) del Codice Penale, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi reati, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni."*.

**b1.** La ragione della disposizione in esame, senza addentrarsi nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla sua interpretazione, va rinvenuta nella necessità di garantire la libertà dei privati cittadini contro gli eccessi dei funzionari pubblici sulla *"...considerazione che sarebbe iniquo (ingiusto e non conforme a giustizia) punire comportamenti che costituiscono una naturale reazione psicologica a gravi scorrettezze commesse da chi, proprio perché rappresenta l'Autorità e la Dignità della Pubblica Amministrazione, è tenuto più di ogni altro ad osservare (rispettare) la legge..."*. Tale orientamento trova la sua fonte nei principi costituzionali dettati dagli art. 2 e 3 della Costituzione (i quali tutelano i diritti inviolabili della persona e la pari dignità sociale dei cittadini) nonché dal principio di imparzialità e di buon andamento delle pubblica amministrazione.

**b2.** La arbitrarietà della condotta del Pubblico Ufficiale, per come individuata pure dalla Corte Costituzionale, va riconosciuta non solo in ogni atto illegittimo, dolosamente persecutorio e prepotente ma anche in ogni azione ingiustamente aggressiva, molesta o, comunque, priva dei requisiti di convenienza ed civiltà richiesti dalle esigenze fondamentali di

ogni convivenza sociale (ad es. ingiurie, minacce, violenze, nonché violazione delle regole non scritte di ogni attività sottoposta ed obblighi e limitazioni quali possono essere le norme di comportamento dei pubblici impiegati e dell'azione amministrativa in generale, tendenti ad impostare i rapporti fra cittadini e P.A. in un contesto di lealtà, reciproca fiducia e collaborazione, trasparenza).

**b3.** La reazione all'atto arbitrario del P.U. può essere materiale, cioè concretizzarsi in una lesione della sua integrità fisica (Lesioni personali), o verbale, cioè realizzarsi con offese dei suoi prestigio ed onore (Oltraggio).

Essa deve essere accompagnata da tutti i requisiti richiesti per l'applicazione della causa di giustificazione, la cui sussistenza dev'essere verificata in concreto riportandosi al momento in cui i fatti sono avvenuti; in particolare deve accertarsi la ricorrenza di un rapporto di causalità fra l'atto arbitrario e la reazione (l'uno dev'essere causa dell'altro) nonché la immediatezza della risposta (il lasso di tempo fra il primo e la seconda deve essere molto contenuto, quasi coincidente).

## **6c. Attività Sportive Violente.**

Problema particolare attinente l'esercizio legittimo della forza si pone per le **discipline sportive** caratterizzate dalla possibilità di contatto fisico fra gli atleti (Calcio, Lotta, Arti Marziali, Pugilato, ecc.), nell'ambito delle quali, in virtù della rilevanza sociale attribuita dall'Ordinamento allo Sport in ogni sua forma (perché favorisce la crescita psico-fisica ed il completamento della personalità dell'individuo), si ritiene che la pratica dell'attività sportiva costituisca una vera e propria causa di giustificazione non codificata (c.d. consuetudine scriminante), comportante l'assunzione del rischio di lesione per l'integrità fisica della persona.

**c1.** Condizione necessaria per la riconducibilità dell'ipotesi ora formulata alle cause di giustificazione è il **consenso del soggetto** a partecipare alla competizione sportiva, il quale implica l'accettazione delle regole della disciplina sportiva e delle possibili eventuali lesioni personali derivanti dal suo esercizio (c.d. Consenso dell'avente diritto).

**c2.** Requisito ulteriore per riconoscere efficacia scriminante (esclusione di responsabilità per le lesioni prodotte) alla disciplina sportiva è il **rispetto delle regole del gioco**, con alcune differenziazioni a secondo che nelle attività considerate l'aggressione fisica dell'avversario sia solo conseguenza eventuale della carica agonistica (Calcio, Rugby, ecc.) ovvero parte integrante della disciplina (Lotta, Arti Marziali, Pugilato, ecc.).

La lesione dell'integrità fisica prodotta nel rispetto delle regole della disciplina sportiva esaminata non costituisce **Illecito Sportivo** e non comporta alcuna responsabilità penale.

**Illecito sportivo** è la condotta lesiva dell'integrità fisica altrui posta in essere in violazione delle regole prescritte per le diverse discipline sportive. Esso, di regola, avrà conseguenze solo nell'ambito disciplinare (richiamo, penalizzazione, squalifica, ecc.).

c2a. L'Illecito sportivo, in presenza di particolari condizioni, può assumere consistenza penale (ossia costituire reato punibile dal Codice penale).

L'illecito sportivo rimane privo di rilevanza penale (e, sotto tale aspetto lo si considera come una causa di giustificazione non codificata) se la sua commissione rimanga nell'ambito del c.d. "**Rischio Consentito**", che si configura quando la lesione dell'integrità fisica altrui non sia volontaria ma rappresenti lo sviluppo fisiologico, non ricercato né voluto, di una azione di gioco o di combattimento tesa, con intenso agonismo ma lealmente, ad ottenere il risultato agonistico.

Nel caso in cui invece la violazione sia commessa deliberatamente, con indifferenza per le conseguenze pregiudizievoli dell'azione sull'integrità fisica altrui, si esula dall'ambito della condotta autorizzata (c.d. condotta socialmente adeguata) ed il rischio in cui si ricade risulta non consentito: L'agente (soggetto che pone in essere la condotta) ne risponderà a titolo di colpa quando la violazione avvenga nel corso di un'**ordinaria situazione di gioco purché** essa possa considerarsi finalizzata, sia pure in forma illecita, al conseguimento dell'obbiettivo agonistico e non ad arrecare pregiudizio all'avversario; ne risponderà a titolo di dolo sia qualora **l'azione di gioco in corso sia solo il pretesto** per compiere un atto di violenza fisica ai danni altrui, per ragioni estranee alla gara (ritorsione, risentimento, ecc.) sia qualora l'incolumità fisica dell'avversario venga coscientemente lesa **al di fuori dell'azione di gioco** (ad es.: A gioco fermo o partita terminata).

L'accertamento dev'essere compiuto caso per caso, prendendo in esame le regole proprie dell'attività sportiva e la carica agonistico - sportiva richiesta per il tipo di disciplina oggetto d'indagine.

c2b. La disciplina esposta prevede ulteriori adattamenti riduttivi per le **Attività Sportive c.d necessariamente violente**, connotate da un alto grado di carica agonistica (Karate, Boxe, Lotta, Ju Jitstu, ecc.); infatti nell'esercizio degli sport nei quali l'aggressione fisica dell'avversario integra l'essenza del loro esercizio, le cause di giustificazione operano solo se la competizione viene svolta nel rispetto di tutte le misure cautelari previste dal regolamento, senza "colpi proibiti" e purché l'incontro si svolga

fra atleti appartenenti alla medesima categoria e specialità (ad es. Atleti di Judo o di Karate dello stesso peso).

Per simili discipline, inoltre, si richiede una differente modulazione della carica agonistica espressa dagli atleti a secondo che la competizione si sia svolta nel corso di una esibizione - allenamento oppure di una gara di carattere dilettantistico - amatoriale, caratterizzate da un minore ardore antagonistico, ovvero in un incontro vero e proprio: Nella prima ipotesi i partecipanti devono osservare regole cautelari maggiormente rigorose e contenere il proprio slancio competitivo entro un'area di rischio consentito notevolmente più ristretta rispetto a quella propria delle competizioni di tipo professionistico od assimilabili ove, invece, le motivazioni e gli obiettivi perseguiti (maggiori pulsione emotiva e maggiore consapevolezza del pericolo insito nello scontro) possono giustificare la compromissione dell'altrui incolumità fisica.

#### **6d. Offendicula.**

Per completare l'esposizione delle ipotesi di difesa legittima dall'aggressione personale o patrimoniale è opportuno accennare ai mezzi di difesa meccanici od automatici predisposti contro eventuali aggressori (c.d. **offendicula**); essi sono caratterizzati da una potenzialità lesiva indiscriminata perché in grado di recare danno a chiunque (ad es. Cani, Filo Spinato, Cavi Elettrificati, ecc.).

**d1.** Al fine di considerarli leciti, è richiesto che siano **proporzionati alla rilevanza del bene protetto e riconoscibili dagli eventuali aggressori mediante adeguata segnalazione** (ad es.: Cartelli segnalatori, Idonea illuminazione, ecc.) e, in riferimento ai terzi non aggressori, che siano adottate tutte la cautele idonee a scongiurare o contenere in termini minimali la loro potenzialità offensiva (ad es.: Liberare i cani solo di notte, Porre il filo spinato od i Cocci di vetro su muri abbastanza alti, ecc.). L'accertamento della sussistenza della scriminante dovrà avvenire caso per caso, avendo riguardo al momento in cui il mezzo di difesa considerato abbia prodotto danno.

**d2.** In mancanza delle cautele precisate la reazione difensiva produrrà, nei confronti del terzo aggressore, la responsabilità prevista per il c.d. Eccesso Colposo e, nei confronti del terzo non aggressore, la responsabilità dolosa o colposa generale di cui ricorrano i presupposti.

## 7. Casistica giurisprudenziale in materia di Legittima Difesa in favore di terzi.

### 7a.Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Banca dati Italgire Web)

*Sez. 1, Sentenza n. 12466 del 21/02/2007* Ud. (dep. 26/03/2007 ) Rv. 236217 *Presidente: Fabbri G. Estensore: Bardovagni P. Relatore: Bardovagni P. Imputato: Sampino. P.M. Mura A. (Conf.)* (Dichiara inammissibile, Ass.App. Palermo, 12 Maggio 2006) 609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 - Uso di arma per salvaguardare l' incolumità personale o propri beni nel caso di violazione del domicilio - Presupposti - Pericolo di aggressione.

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come mod. dall'art. 1 L. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma **presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.** (Nella fattispecie è stata esclusa la legittima difesa in relazione all'omicidio di una persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell'imputata per ottenere il pagamento di un debito).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52 com. 2, Cod. Pen. art. 614, Legge 13/02/2006 num. 59 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 25339 del 2006 Rv. 234382

-----

*Sez. 5, Sentenza n. 35709 del 02/07/2014* Ud. (dep. 13/08/2014 ) Rv. 260316

*Presidente: Marasca G. Estensore: Fumo M. Relatore: Fumo M. Imputato: Desogus e altro. P.M. Scardaccione EV. (Conf.)* (Rigetta, Ass.App. Milano, 19/12/2012)

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Modifiche apportate dalla Legge 13 febbraio 2006, n. 59 - Uso di arma per salvaguardare l'incolumità personale o propri beni nel caso di violazione del domicilio - Presupposti - Pericolo di aggressione - Fattispecie.

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 Legge 13 febbraio 2006, n. 59, **presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella**

**dimora altrui agisca per insidiare l' altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano** (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 614, Legge 13/02/2006 num. 59 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 691 del 2014 Rv. 257884

-----

**Sez. 1, Sentenza n. 16677 del 08/03/2007** Ud. (dep. **02/05/2007** ) Rv. **236502**

*Presidente: Fabbri G. Estensore: Corradini G. Relatore: Corradini G. Imputato: P.G. in proc. Grimoli. P.M. De Nunzio W. (Conf.)* (Annulla con rinvio, Ass.App. Catanzaro, 25 novembre 2005)

609019 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Legge n. 59 del 2006 - Nuovo concetto di proporzionalità dell'uso dell'arma legittimamente detenuta per salvaguardare l'incolumità personale o i propri beni - Modifica dei requisiti relativi al pericolo attuale ed alla necessità della difesa - Esclusione.

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen., hanno riguardato **solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell' altrui incolumità**; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Legge 13/02/2006 num. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 25339 del 2006 Rv. 234382, N. 32282 del 2006 Rv. 235181

-----

**Sez. 1, Sentenza n. 23221 del 27/05/2010** Ud. (dep. **16/06/2010** ) Rv. **247571**

*Presidente: Chieffi S. Estensore: Capozzi R. Relatore: Capozzi R. Imputato: Grande. P.M. Gialanella A. (Diff.)* (Annulla con rinvio, App. Roma, 08 Giugno 2009)

609019 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA -

Legge n. 59 del 2006 - Nuovo concetto di proporzionalità - Modifica dei requisiti relativi al pericolo attuale ed alla necessità della difesa - Esclusione.

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen. hanno riguardato **solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato**, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o dell' altrui incolumità.

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Legge 13/02/2006 num. 59

*Massime precedenti Conformi:* N. 16677 del 2007 Rv. 236502

*Massime precedenti Vedi:* N. 25339 del 2006 Rv. 234382, N. 32282 del 2006 Rv. 235181, N. 12489 del 2007 Rv. 236366, N. 25653 del 2008 Rv. 240447

-----  
**Sez. 5, Sentenza n. 32381 del 19/02/2015 Ud. (dep. 23/07/2015 ) Rv. 265304**

*Presidente: Fumo M. Estensore: Pezzullo R. Relatore: Pezzullo R. Imputato: D'Alesio e altro. P.M. Mazzotta G. (Conf.)* (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 30/01/2014)

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - Legittima difesa - Applicabilità al reato di rissa - Esclusione - Ragioni.

È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed **accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata**; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7635 del 2007 Rv. 236513, N. 4402 del 2009 Rv. 242596

Sez. 1, **Sentenza n. 50909 del 07/10/2014** Cc. (dep. **04/12/2014** ) Rv. **261491**

*Presidente: Giordano U. Estensore: Novik AT. Relatore: Novik AT. Imputato: Thekna. P.M. Delehay E. (Diff.)* (Annulla con rinvio, Trib. lib. Catania, 02/06/2014)

609019 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa introdotta dalla legge n. 59 del 2006 - Condizioni.

In tema di legittima difesa, la legge 13 febbraio 2006, n. 59, introducendo il comma secondo dell'art. 52 cod.pen., ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, **ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.**

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52 com. 2, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Legge 13/02/2006 num. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 16677 del 2007 Rv. 236502

-----

Sez. 5, **Sentenza n. 43383 del 17/10/2005** Ud. (dep. **30/11/2005** ) Rv. **232455**

*Presidente: Lattanzi G. Estensore: Dubolino P. Relatore: Dubolino P. Imputato: Da Pieve ed altri. P.M. Galati G. (Diff.)* (Annulla senza rinvio, App. Bolzano, 26 Febbraio 2004)

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - Provocazione - Applicabilità dell'attenuante - Condizioni.

**L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa**, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa - da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall' altro gruppo.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5819 del 1981 Rv. 149339, N. 1022 del 1983 Rv. 157289, N. 730 del 1988 Rv. 177446

-----  
*Sez. 5, Sentenza n. 4402 del 09/10/2008* Ud. (dep. **02/02/2009** ) Rv. **242596**

*Presidente: Pizzuti G. Estensore: Marasca G. Relatore: Marasca G. Imputato: P.G. in proc. Corrias e altri. P.M. Monetti V. (Conf.)* (Annulla con rinvio, App. Cagliari, 10 ottobre 2007)

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - Legittima difesa - Applicabilità al reato di rissa - Condizioni.

La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può **eccezionalmente essere riconosciuta quando**, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, **vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata**, ossia un' offesa che, per essere **diversa e più grave di quella accettata**, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la causa di giustificazione della legittima difesa nei confronti di uno dei corrissanti senza peraltro motivare in ordine al verificarsi della situazione eccezionale che consente di riconoscere detta esimente).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 710 del 1992 Rv. 192791, N. 7635 del 2006 Rv. 236513

*Massime precedenti Vedi:* N. 43524 del 2004 Rv. 230323, N. 1476 del 2008 Rv. 238766

-----

*Sez. 5, Sentenza n. 31633 del 24/06/2008* Ud. (dep. **29/07/2008** ) Rv. **241352**

*Presidente: Marasca G. Estensore: Didone A. Relatore: Didone A. Imputato: Biscarini. P.M. Febraro G. (Conf.)* (Rigetta, Trib. Roma, 15 ottobre 2007)

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Lesioni volontarie reciproche - Sussistenza della legittima difesa - Condizioni.

In caso di lesioni volontarie reciproche, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4016 del 1982 Rv. 153263

-----

**Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 10/12/2008** Ud. (dep. **04/02/2009** ) Rv. **243369**

*Presidente: Chieffi S. Estensore: Siotto MC. Relatore: Siotto MC. Imputato: P.G. in proc. Bazzu. P.M. Bua FM. (Diff.)* (Annulla con rinvio, App. Sassari, 29 Novembre 2007)

609019 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Requisito della necessità della difesa - Possibilità di rifugiarsi nella propria abitazione - Non configurabilità.

**In tema di legittima difesa, non sussiste il requisito della necessità della reazione armata tutte le volte in cui l'agredito possa, senza alcuna difficoltà, rifugiarsi nella propria abitazione** (dalla quale invocare soccorso) o comunque allontanarsi dal luogo della aggressione armata.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52

*Massime precedenti Conformi:* N. 2554 del 1996 Rv. 204065, N. 32282 del 2006 Rv. 235181, N. 25653 del 2008 Rv. 240447

*Massime precedenti Vedi:* N. 15025 del 2006 Rv. 234040, N. 16677 del 2007 Rv. 236502, N. 2911 del 2008 Rv. 239205

-----

**Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 14/11/2008** Ud. (dep. **21/01/2009** ) Rv. **242349**

*Presidente: Amato A. Estensore: Bruno PA. Relatore: Bruno PA. Imputato: P.G. in proc. Olari e altri. P.M. Bua FM. (Diff.)* (Annulla con rinvio, App. Milano, 6 Giugno 2007)

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Eccesso colposo - Presupposti - Insussistenza degli elementi costitutivi della scriminante - Configurabilità dell'eccesso colposo - Esclusione.

L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un' aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare **l'eccesso**

**colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati.**

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 740 del 1998 Rv. 209452, N. 45425 del 2005 Rv. 233352

*Massime precedenti Vedi:* N. 25562 del 2008 Rv. 240047

-----

**Sez. 1, Sentenza n. 26878 del 25/05/2012** Ud. (dep. **09/07/2012** ) Rv. **253068**

*Presidente: Giordano U. Estensore: Cassano M. Relatore: Cassano M. Imputato: Inturri. P.M. D'Angelo G. (Conf.)* (Rigetta, App. Catania, 26/10/2010)

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Tentato omicidio - Eccesso di legittima difesa e legittima difesa putativa - Configurabilità - Condizioni.

In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa allorquando **l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo**, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 3257 del 1991 Rv. 186611, N. 45425 del 2005 Rv. 233352

-----

**Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013** Ud. (dep. **21/03/2013** ) Rv. **255268**

*Presidente: Bardovagni P. Estensore: Boni M. Relatore: Boni M. Imputato: R.. P.M. Mazzotta G. (Diff.)* (Rigetta, App. Catania sez. Minorenni, 24/02/2012)

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Cause di giustificazione - Legittima difesa - Reale, putativa o connotata da eccesso colposo - Criteri di accertamento - Valutazione "ex ante" - Stati d'animo e timori personali - Sufficienza - Esclusione.

**L'accertamento** relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo **deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete** che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di

carattere relativo e non assoluto ed astratto, **rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito**, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52

*Massime precedenti Conformi:* N. 4456 del 2000 Rv. 215808, N. 45425 del 2005 Rv. 233352, N. 3507 del 2010 Rv. 245843

-----

**Sez. 4, Sentenza n. 19375 del 14/03/2013** Ud. (dep. **06/05/2013** ) Rv. **255894**

*Presidente: Bianchi L. Estensore: Blaiotta RM. Relatore: Blaiotta RM. Imputato: Todero. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)* (Rigetta, Ass.App. Catania, 25/01/2012)

609020 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - Aggressione - Ambito domiciliare - Altri luoghi di privata dimora - Reazione difensiva armata - Abitacolo di un veicolo - Presunzione di proporzionalità - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di legittima difesa, **la presunzione di proporzionalità** a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili, prevista dal comma secondo dell'art. 52 cod. pen, come modificato dalla l. n. 59 del 2006, **non opera con riguardo a condotte compiute nell'abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica.** (Fattispecie nella quale l'imputato, che dall'autovettura aveva colpito mortalmente alcuni aggressori con un'arma da fuoco, è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo plurimo per aver ecceduto i limiti della legittima difesa).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Legge 13/02/2006 num. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 12466 del 2007 Rv. 236217, N. 12489 del 2007 Rv. 236366, N. 13979 del 2009 Rv. 243556, N. 15366 del 2013 Rv. 255249

-----

Sez. 1, **Sentenza n. 18926 del 10/04/2013** Ud. (dep. **30/04/2013** ) Rv. **256016**

*Presidente: Chieffi S. Estensore: Locatelli G. Relatore: Locatelli G. Imputato: Paoletti ed altro. P.M. D'Angelo G. (Conf.)* (Rigetta, Ass.App. Roma, 20/12/2011)

609019 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Volontaria determinazione dello stato di pericolo - Incompatibilità con la legittima difesa - Requisito della necessità della difesa - Possibilità di allontanarsi dal posto in cui era in corso la lite - Non configurabilità - Fattispecie.

**Non è invocabile la scriminante** della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante **disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore.** (Fattispecie in cui l'imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dall'immobile in cui era in corso la lite con le vittime e aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla stessa lite, esplodendo per primo un colpo di pistola nella zona antistante l'ingresso dell'immobile).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52

*Massime precedenti Conformi:* N. 2554 del 1996 Rv. 204065, N. 32282 del 2006 Rv. 235181, N. 2911 del 2008 Rv. 239205, N. 4890 del 2008 Rv. 243369, N. 25653 del 2008 Rv. 240447, N. 2654 del 2011 Rv. 251834, N. 12740 del 2011 Rv. 252352, N. 4874 del 2012 Rv. 254697

-----  
Sez. 4, **Sentenza n. 691 del 14/11/2013** Ud. (dep. **10/01/2014** ) Rv. **257884**

*Presidente: Sirena PA. Estensore: Bianchi L. Relatore: Bianchi L. Imputato: Gallo Cantone. P.M. Policastro A. (Conf.)* (Rigetta, Ass.App. Napoli, 11/12/2012)

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Modifiche apportate dalla l. 13 febbraio 2006, n. 59 - Uso di arma per salvaguardare l'incolumità personale o propri beni nel caso di violazione del domicilio - Presupposti - Pericolo di aggressione - Fattispecie.

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma **presuppone un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito o di altri.**

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante per essersi l'aggressore introdotto non nell'abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di proprietà dell'aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest'ultimo).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 614, Legge 13/02/2006 num. 59 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 12466 del 2007 Rv. 236217, N. 16677 del 2007 Rv. 236502, N. 23221 del 2010 Rv. 247571

-----  
**Sez. 1, Sentenza n. 2554 del 01/12/1995** Ud. (dep. **07/03/1996** ) Rv. **204065**

*Presidente: Valiante M. Estensore: Marchese A. Imputato: P.M. e Vellino. P.M. Geraci. (Parz Diff)* (Rigetta, App. Cagliari, 1 febbraio 1995). 609020 Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - Proporzione tra offesa e difesa - Nozione.

In tema di legittima difesa, le espressioni " necessità di difendere" e "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa", contenute nell'art. 52 cod. pen., vanno intese nel senso che **la reazione deve essere, nella circostanza, l'unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito.**

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52

*Massime precedenti Vedi:* Rv. 183516 Rv. 139939

-----  
**Sez. 5, Sentenza n. 26172 del 11/05/2010** Ud. (dep. **08/07/2010** ) Rv. **247898**

*Presidente: Grassi A. Estensore: Ferrua G. Relatore: Ferrua G. Imputato: P.. P.M. Stabile C. (Conf.)* (Rigetta, App. Firenze, 28/05/2009) 609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Insussistenza degli elementi costitutivi della scriminante - Configurabilità dell'eccesso colposo - Esclusione.

**L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati. (Nella specie si è escluso che la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., nei confronti dell'imputata, in ordine al delitto di cui all'art. 575 cod. pen. - la quale, aggredita dal marito, lo**

aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a 10 cm - ritenendo che l'utilizzo del coltello non poteva configurarsi quale eccesso colposo di legittima difesa, posto che la vittima non aveva usato arma alcuna e non aveva inferto lesioni all'imputata, che costei aveva forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti cui chiedere aiuto e che, pertanto, doveva ritenersi che l'imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 45425 del 2005 Rv. 233352, N. 2505 del 2009 Rv. 242349

-----

**Sez. 1, Sentenza n. 10249 del 13/05/1986** Ud. (dep. **02/10/1986** ) Rv. **173865**

*Presidente:* **PICCININI L.** *Estensore:* **DE LILLO M.** *Imputato:* **DE MITRI.** *P.M.* **VITALI.** (CONF) 603063 173865 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L' INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE LEGITTIMA DIFESA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE - DINIEGO - CONDIZIONI.\*

609017 173865 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE - IN TEMA DI OMICIDIO VOLONTARIO - DINIEGO - CONDIZIONI.\*

In tema di omicidio volontario, correttamente non viene concessa la scriminante della legittima difesa, reale o putativa e non si procede alla derubricazione della contestazione in eccesso colposo allorché tutti gli elementi del processo pongano in risalto la condotta aggressiva dell'imputato, la circostanza **che la vittima sia stata colpita alle spalle inizialmente, che la vittima, inoltre, sia risultata disarmata e per di più in fuga ed, infine, sia emerso che l'agente, nel respingere l'offesa ingiusta altrui, si sia avvalso di mezzi non proporzionati e, comunque, eccessivi rispetto all'entità del pericolo.** ( V mass n 090215).\*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 575

*Massime precedenti Vedi:* Rv. 90215

-----

Commento [F2]:

**Sez. 4, Sentenza n. 27591 del 10/01/2013** Ud. (dep. **24/06/2013** ) Rv. **255452**

*Presidente:* **Romis V.** *Estensore:* **Foti G.** *Relatore:* **Foti G.** *Imputato:* **Santacroce.** *P.M.* **Geraci V.** (Conf.) (Rigetta, App. Catanzaro, 04/04/2012)

609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Fonte di pericolo per l' altrui incolumità - Posizione di garanzia - Obblighi di protezione anche in favore dei terzi - Sussistenza - Fattispecie.

**Il titolare dell'azienda** che, con la propria condotta, **abbia determinato nell'esecuzione abusiva di lavori l'insorgere di una fonte di pericolo**, è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di fornire precise direttive al personale dipendente per avvertire i terzi dell'esistenza di situazioni di rischio. (Fattispecie nella quale è stata affermata la responsabilità del proprietario di un vivaio per il decesso del conducente di un autocarro, che, a causa dell'innalzamento del piano stradale realizzato senza rispettare le distanze, rimaneva folgorato per il contatto delle piante trasportate con la linea elettrica).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 38991 del 2010 Rv. 248850, N. 34147 del 2012 Rv. 254971

-----

**Sez. 1, Sentenza n. 50909 del 07/10/2014 Cc. (dep. 04/12/2014 ) Rv. 261491**

*Presidente: Giordano U. Estensore: Novik AT. Relatore: Novik AT. Imputato: Thekna. P.M. Delehay E. (Diff.)* (Annulla con rinvio, Trib. lib. Catania, 02/06/2014)

609019 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa introdotta dalla legge n. 59 del 2006 - Condizioni.

In tema di legittima difesa, la legge 13 febbraio 2006, n. 59, introducendo il comma secondo dell'art. 52 cod.pen., ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia **l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.**

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52 com. 2, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Legge 13/02/2006 num. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 16677 del 2007 Rv. 236502

-----

Sez. 5, *Sentenza n. 6026 del 09/03/1981* Ud. (dep. 19/06/1981 ) Rv. **149428** *Presidente: CRIMALDI S. Estensore: CRIMALDI S. Imputato: VIGORITA. P.M. GUASCO. (DIFF.)*

609017 149428 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - SITUAZIONE DI PERICOLO DETERMINATA DALL'OFFESO - INAPPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE.\*

609019 149428\*

L'esimente della legittima difesa richiede, oltre al pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un proprio o altrui diritto, ed oltre alla proporzione tra offesa e difesa, anche il requisito della necessità di difendere tale diritto, **nel senso che sia indispensabile reagire all' altrui aggressione**. Pertanto, non sussiste l'esimente nei confronti di chi si sia messo nella situazione di pericolo deliberatamente, conoscendo l'eventuale rischio cui andava incontro.\*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52

-----

Sez. 1, *Sentenza n. 9963 del 12/05/1982* Ud. (dep. 27/10/1982 ) Rv. **155817**

*Presidente: MOLINARI PV. Estensore: DE LILLO M. Imputato: BARBANTE. P.M. SAVINA. (CONF)* 609017 155817 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI.\*

L'esimente della legittima difesa può trovare applicazione quando, dalle emergenze processuali, **risultino rigorosamente provati i suoi elementi costitutivi** e cioè: il pericolo imminente di una ingiusta offesa ad un diritto proprio o altrui; l'impossibilità di sottrarsi al pericolo se non con l'Azione incriminata; la proporzione fra offesa e difesa. (giurisprudenza assolutamente costante).\*

-----

Sez. 1, *Sentenza n. 10111 del 20/03/1974* Ud. (dep. 20/12/1974 ) Rv. **128894**

*Presidente: D'ARMIENTO G. Estensore: BARBIERI. Imputato: CASCIELLO. P.M. MARUCCI. (DIFF)*

609018 128894 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - INGIUSTIZIA DELL'OFFESA - DERUBATO CHE INSEGUA ARMATO IL LADRO - CONFIGURABILITÀ DELLA SCRIMINANTE - CONDIZIONI - IPOTESI VARIE.\*

Non può considerarsi ingiusta, ai fini della configurabilità della esimente della legittima difesa, reale o putativa, la reazione del derubato che, sorpreso un ladro in flagranza di reato, esploda in aria un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio e si dia quindi all'inseguimento del colpevole, anche dopo l'abbandono della refurtiva al solo fine di raggiungerlo, identificarlo, denunciarlo ed eventualmente arrestarlo. Qualora, però il derubato, inseguendo il ladro, arma in pugno, dopo l'abbandono della refurtiva, non si limiti ad intimargli il fermo ed a mantenere, nei suoi confronti, un atteggiamento genericamente minaccioso, ma tenti di lederne la integrità fisica o ponga comunque in essere Atti suscettibili di essere interpretati, per errore scusabile, come diretti ad attentare alla incolumità personale del fuggitivo, questi può fruttuosamente invocare, a giustificazione della propria violenza, e sempre che concorrano tutti gli altri requisiti (attualità del pericolo, necessità cogente di difesa, rispetto del necessario criterio di proporzione), la legittima difesa, reale o putativa, non potendosi negare carattere di giustizia alla cennata offesa (effettiva o ragionevolmente opinata) da parte del derubato. Ove, poi, la reazione difensiva del ladro risulti sproporzionata alla gravità del pericolo (reale o incolpevolmente supposto), per eccesso dovuto a colpa, il fatto delittuoso commesso, se è previsto dalla legge come delitto colposo, deve essere punito secondo le Disposizioni concernenti i delitti colposi.\*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

-----

*Sez. 1, Sentenza n. 2554 del 01/12/1995 Ud. (dep. 07/03/1996 ) Rv. 204065*

*Presidente: Valiante M. Estensore: Marchese A. Imputato: P.M. e Vellino. P.M. Geraci. (Parz Diff) (Rigetta, App. Cagliari, 1 febbraio 1995). 609020 Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - Proporzione tra offesa e difesa - Nozione.*

In tema di legittima difesa, le espressioni "necessità di difendere" e "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa", contenute nell'art. 52 cod. pen., vanno intese nel senso che **la reazione deve essere, nella circostanza, l'unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito.**

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52

*Massime precedenti Vedi:* Rv. 183516 Rv. 139939

-----

Sez. 4, *Sentenza n. 19375 del 14/03/2013* Ud. (dep. 06/05/2013 ) Rv. 255894

*Presidente: Bianchi L. Estensore: Blaiotta RM. Relatore: Blaiotta RM. Imputato: Todero. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)* (Rigetta, Ass.App. Catania, 25/01/2012)

609020 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - Aggressione - Ambito domiciliare - Altri luoghi di privata dimora - Reazione difensiva armata - Abitacolo di un veicolo - Presunzione di proporzionalità - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di legittima difesa, **la presunzione di proporzionalità** a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili, prevista dal comma secondo dell'art. 52 cod. pen, come modificato dalla l. n. 59 del 2006, **non opera con riguardo a condotte compiute nell'abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica.** (Fattispecie nella quale l'imputato, che dall'autovettura aveva colpito mortalmente alcuni aggressori con un'arma da fuoco, è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo plurimo per aver ecceduto i limiti della legittima difesa).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Legge 13/02/2006 num. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 12466 del 2007 Rv. 236217, N. 12489 del 2007 Rv. 236366, N. 13979 del 2009 Rv. 243556, N. 15366 del 2013 Rv. 255249

-----  
Sez. 1, *Sentenza n. 9606 del 09/01/2004* Ud. (dep. 02/03/2004 ) Rv. 227222

*Presidente: Gemelli T. Estensore: Dubolino P. Imputato: De Rosa. P.M. D'Ambrosio L. (Diff.)* (Annulla con rinvio, Ass.App.Salerno, 15 aprile 2003).

609019 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Volontaria accettazione del pericolo - Compatibilità con la legittima difesa - Condizioni.

La configurabilità della **legittima difesa**, a differenza di quanto avviene con riguardo allo stato di necessità, **non è di per sè esclusa dalla volontaria accettazione di una situazione di pericolo ma solo dalla già prevista necessità di dover fronteggiare quel pericolo mediante la**

**commissione di un reato, come si verifica nel caso dell'accettazione di una vera e propria "sfida"** - comportando questa, per sua natura, un inevitabile pericolo per la propria incolumità personale, fronteggiabile solo con la lesione dell' incolumità altrui -, mentre non si verifica quando ci si limiti semplicemente ad esporsi a possibili (ma non assolutamente certe) iniziative aggressive altrui, senza essere a propria volta animati da alcun intento aggressivo.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 52

*Massime precedenti Vedi:* N. 11264 del 1995 Rv. 202847, N. 365 del 2000 Rv. 215137, N. 13151 del 2001 Rv. 218588



un'intrusione indebita nel domicilio o nella dimora, **l'abitacolo di una autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora.**

-----

**Cassazione penale sez. I 27 maggio 2010 n. 23221**

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla l. 13 febbraio 2006 n. 59 all'art. 52 c.p. **hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità**, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità. Annulla con rinvio, App. Roma, 08 Giugno 2009

-----

**Cassazione penale sez. V 14 maggio 2008 n. 25653**

Ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla l. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che **la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto.** (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto insussistente detto requisito nei confronti di un soggetto - ricacciato nella propria abitazione dal suo dirimpettaio e ivi colpito insieme alla figlia con un bastone - senza spiegare adeguatamente in che modo la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentissero o meno all'imputato - che a quel punto dell'aggressione si era procurato un coltello da pesca, con il quale aveva ferito il vicino di casa - di porre in essere senza pericolo per sé e per la figlia, una iniziativa qualificabile come "commodus discessus").

-----

**Cassazione penale sez. I 16 febbraio 2007 n. 12489**

In tema di legittima difesa, la l. 13 febbraio 2006, n. 59 ha stabilito **la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell'aggressore**, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui (nella specie, brandendo come arma una bottiglia di vetro rotta), contro la volontà dei soggetti legittimati ad escluderne la presenza.

-----

#### **Cassazione penale sez. IV 14 novembre 2013 n. 691**

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1 legge n. 59/2006, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma **presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione** (esclusa, nella specie, l'esimente de quo, atteso che l'imputato, dopo aver sentito dei rumori provocati dalla presenza di ladri sul solaio di un fabbricato in costruzione, a debita distanza dalla sua abitazione ed in assenza di alcun atteggiamento minaccioso, aveva cagionato la morte di uno di loro, esplodendo colpi di pistola).

-----

#### **Cassazione penale sez. I 21 febbraio 2007 n. 12466**

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, secondo 2, c.p., così come modificato dall'art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, **ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.** (Nella fattispecie è stata esclusa la legittima difesa in relazione all'omicidio di una persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell'imputata per ottenere il pagamento di un debito).

-----

#### **Cassazione penale sez. IV 04 luglio 2006 n. 32282**

I presupposti essenziali della scriminante della legittima difesa sono costituiti da **un'«aggressione ingiusta» e da una «reazione legittima»**: la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto (proprio o altrui); la seconda inerisce alla necessità di difendersi, all'inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra la difesa e l'offesa provocata all'aggressore. A tal riguardo, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel senso che **la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate "ex ante"), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto.** Ne deriva che correttamente è stata esclusa la scriminante nella condotta dell'imputato il quale aveva esploso un colpo di pistola, che aveva attinto alle spalle, uccidendolo, mentre si stava dando alla fuga, un soggetto che si era precedentemente introdotto nella sua abitazione, per commettere un furto: in tale evenienza, infatti, la condotta dell'aggressore (valutata "ex

ante", al momento dell'esplosione del colpo di pistola mortale) si era già esaurita nella sua aggressività e potenzialità offensiva, tanto che l'aggressore si era già dato alla fuga, e nessun pericolo attuale poteva più ritenersi sussistente per l'integrità fisica o per i beni patrimoniali dell'agredito.

-----

**Sentenza 23 marzo 2007, n. 12466**

Va al proposito ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale per il riconoscimento della circostanza attenuante in questione, pur non richiedendosi la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto del criterio dell'adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d'animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira; essa **non consente infatti un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un "pericolo di aggressione"**.

-----

**CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, 3 LUGLIO 2014 (UD. 25 FEBBRAIO 2014), N. 28802 PRESIDENTE CORTESE, RELATORE LA POSTA, P.G. GIALANELLA**

Pronunciandosi su una vicenda analoga ad uno dei casi di scuola più abusati dalla manualistica (quello del proprietario di casa che spara al ladro per impedire il furto della propria autovettura), la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 28802, ha preso posizione in ordine alla **natura giuridica della cd. legittima difesa domiciliare** di cui all'art. 52 commi 2 e 3 c.p. schierandosi a favore dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui si avrebbe a che fare con un'**ipotesi speciale di legittima difesa** e non con una **scriminante autonoma**.

Ben note le conseguenze derivanti dalla adesione al primo o al secondo orientamento: aderendo, infatti, **all'orientamento che considera la legittima difesa domiciliare un'ipotesi speciale di legittima difesa**, ai fini della sua configurabilità **dovranno sussistere** (oltre ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 52 c.p.) **anche i requisiti di cui al comma 1**, con la conseguenza che il giudice dovrà sempre accertare la sussistenza del pericolo attuale, dell'offesa ingiusta e della inevitabilità della reazione difensiva.

-----

**Corte Cass., sez. IV penale, nr. 32282 del 4.07.2006 – dep. il 29.09.2006**

La suprema Corte, in tema di legittima difesa, ha, infatti, sostenuto che la nuova formulazione dell'art. 52 c.p. non fa venir meno il succitato requisito; le espressioni normative «necessità di difendere» e «sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa», di cui all'art. 52 c.p., vanno intese, continua la Cassazione, nel senso che la reazione deve essere, in quella circostanza, l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o altrui.

-----

**Cassazione penale sez. I 26/11/2013 N. 22653 2008**

I presupposti essenziali della legittima difesa, come noto, sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (v., tra molte: Sez. 4, sentenza n. 16908 del 12/2/2004, Lopez, Rv. 228045).

La necessità di difendersi si ha quando il soggetto si trova nell'alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore (Sez. 1, Sentenza n. 6811 del 21/4/1994, De Giovanni, Rv. 198115) e che la sua reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 5, Sentenza n. 25653 del 14/5/2008, Diop e altro, Rv. 240447; Sez. 4, Sentenza n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altro, Rv. 235181). La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa (Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 9/11/2011, dep. 23/1/2012, Minasi, Rv. 251834). Affinchè sussista la proporzione fra offesa e difesa, occorre effettuare un confronto valutativo, effettuato con giudizio "ex ante", sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell'agredito che fra i beni giuridici in conflitto (Sez. 1, Sentenza n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230392): ne consegue che il requisito della proporzione viene, comunque, meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorchè la consistenza dell'interesse leso sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso ed il danno inflitto abbia un'intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (oltre a quella citata in precedenza, vedi Sez. 1, Sentenza n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv.

245884). Occorre, peraltro, sempre tenere presente la regola di esperienza per cui, salvo il caso di manifesta sproporzione della reazione, colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l'intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva (Sez. 5, Sentenza n. 25608 del 24/2/2011, Faraci, Rv. che aveva riconosciuto la legittima difesa in riforma della sentenza impugnata nel caso in cui (... il carabiniere introdottosi all'interno dell'abitazione dalla quale aveva sentito provenire le grida d'aiuto, aveva ingaggiato, una colluttazione corpo a corpo con il T., che vibrava, ripetutamente, nella sua direzione, un coltello da cucina. Nel corso della colluttazione, dopo aver schivato un primo fendente al torace, che gli lacerò la camicia, essendo stato attinto da una coltellata alla coscia destra, il militare aveva estratto l'arma di ordinanza e aveva sparato, in direzione del T., in rapidissima sequenza, due colpi d'arma da fuoco, uno dei quali aveva raggiunto l'aggressore al fianco destro, cagionandone la morte, come accertato dal medico-legale).

-----

**Ostia 19 giugno 2016**

Franco Pasquariello